



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

**ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020**  
**RICHIAMO DELLE NORME SULLA PROPAGANDA ELETTORALE E QUADRO**  
**REGOLAMENTARE DELLE SUE MODALITA'**

Il giorno 10 settembre 2020, alle ore 11,00, presso la sede della Prefettura di Napoli, sono presenti i delegati delle liste ammesse alle consultazioni regionali e, parte di esse, anche alle amministrative che riguarderanno ventotto comuni dell'area metropolitana di Napoli.

La riunione è presieduta dal Vice Prefetto Dr. Sergio di Martino, Dirigente dell'Ufficio elettorale provinciale.

Sono presenti, oltre ai delegati i cui nominativi sono riportati in calce al presente documento, anche i rappresentanti degli Enti e delle Forze di polizia che seguono:

- per la Regione Campania;
- per il Comune di Napoli;
- per la Questura di Napoli;
- per il Comando provinciale dei Carabinieri
- per il Comando provinciale della Guardia di Finanza
- per il Comando della Polizia Municipale di Napoli

L'odierna riunione mira a richiamare l'attenzione di tutte le formazioni politiche, anche se non espressioni diretta di un partito, che partecipano alle prossime consultazioni referendarie ed elettorali (regionali e amministrative) di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 e, per le sole amministrative, all'eventuale turno di ballottaggio di domenica 4 e lunedì 5 ottobre successivi sull'osservanza delle disposizioni sulla libertà di propaganda e delle norme e consuetudini elettorali vigenti, al fine di assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale, in un clima di civile dialettica democratica e di indispensabile reciproco rispetto che non vada a turbare il normale svolgimento della vita cittadina e garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico monumentale e artistico.

In considerazione, poi, del particolare momento in cui si svolge la campagna elettorale, la massima attenzione va inoltre richiamata sullo scrupoloso rispetto delle ormai note misure basilari di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, quali:

- evitare di uscire di casa e recarsi in luoghi pubblici in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C;



# Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

- evitare la formazione di assembramenti;  
- fare uso di un'adeguata mascherina nell'ambito di contesti dove non sempre è possibile mantenere un'adeguata distanza dagli altri.

Nel recepire tali richiami, oltre all'osservanza delle cennate misure di tutela della salute, le forze politiche presenti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme della Costituzione, in base alle quali "....tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni mezzo di diffusione" (art 17) nonché "...di riunirsi pacificamente..." (art 21).

Si impegnano, altresì, a ricordare ai propri rappresentanti le fondamentali regole della campagna elettorale da rispettare, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non dovessero agire in modo conforme alle norme di legge vigenti in materia (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata ed integrata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, nonché le disposizioni penali di cui al capo IX del DPR n. 570/60 previste per chi arreca disturbo o turbativa durante lo svolgimento della propaganda elettorale e delle operazioni di voto e di scrutinio).

In particolare, in aderenza alla normativa in materia:

1. fino alle ore 24,00 di venerdì 18 settembre, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore (art. 18, ultimo comma, del TULPS-R.D. n. 773/31);  
Durante il periodo di svolgimento della campagna elettorale non possono essere limitate le libertà di espressione, di pensiero e di riunione, costituzionalmente garantite dagli artt. 17 e 21 Cost., anche ai partiti/gruppi o movimenti o singoli esponenti politici che non hanno presentato liste, purché richiedano la relativa autorizzazione al comizio ai sensi dell'art.7 della legge 24 aprile 1975, n.130;
2. dal 30° giorno antecedente alla votazione, secondo la previsione di cui all'art.6 della Legge 4 aprile 1956 n.212:
  - a) è vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti;
  - b) è vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, che potranno, invece, essere distribuiti a mano, e ogni forma di propaganda luminosa mobile, restando consentita sola quella figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli

- 3
3. dal giorno antecedente a quello della votazione, e quindi da sabato 19 settembre 2020 fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione (domenica e lunedì), è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2, della Legge n.212/1956), mentre, è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi;
  4. nei quindici giorni antecedenti alla data di votazione, e quindi a partire **da sabato 5 settembre 2020 sino alla chiusura delle operazioni di voto** è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i sondaggi dei risultati demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art.8 della Legge n.28/2000).  
In relazione ad eventuali richieste da parte di Istituti demoscopici intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, il Ministero dell'Interno ha previsto che tale attività non sia soggetta ad autorizzazioni particolari, purché avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggio e non interferisca con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali;
  5. le **affissioni** possono essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente determinati dai Comuni e, poi, assegnati, distintamente e in parti uguali, ai partiti o gruppi politici, che partecipano alla competizione elettorale.

Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del **venerdì 18 settembre 2020** che precede il voto: dopo tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione - come sopra anticipato - dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).

In caso di affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici, trovano applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 legge 515/93). Inoltre, le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda



# Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile

E' vietato sottrarre o distruggere stampati, giornali murali o altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 della legge n. 212/56, destinati all'affissione o alla diffusione o impedirne l'affissione o la diffusione ovvero staccare, lacerare o rendere comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75).

Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75).

Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956);

E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (istriscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, Legge n. 130/1975);

## MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Fermo restando quanto innanzi evidenziato al punto 1., a meri fini organizzativi dei necessari servizi di ordine pubblico, le parti politiche presenti, secondo consuetudini elettorali consolidate e nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati, si impegnano a rispettare le seguenti modalità di svolgimento della propaganda elettorale.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle strade e piazze per lo svolgimento dei comizi nel comune di Napoli:

a) è interdetto nei seguenti luoghi: piazza Trieste e Trento - Galleria Umberto - piazza Vittoria - via dei Mille - piazza Carolina - piazza Vanvitelli - piazza Fuga - piazza Medaglie d'Oro - via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga (cd Cavalli di Bronzo) - piazza Municipio - piazza della Repubblica - largo Torretta e piazza Sannazaro, Rotonda Diaz;

b) in piazza del Plebiscito, sarà possibile tenere un solo comizio al giorno e nella stessa piazza ciascun partito o movimento politico potrà tenere un solo comizio nel corso della campagna elettorale.

In considerazione della difficoltà di attuare deviazioni della circolazione nelle importanti arterie che fiancheggiano piazza del Plebiscito, senza aggravare ulteriormente la situazione del traffico cittadino, i rappresentanti dei partiti e



# Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

movimenti politici si impegnano formalmente ad adottare i necessari accorgimenti organizzativi, allo scopo di ottenere che i partecipanti ai comizi al momento dell'afflusso, durante il loro svolgimento e al termine dello stesso facciano in modo da non intralciare la circolazione. Non saranno installati altoparlanti per la diffusione del comizio in piazza Trieste e Trento. Essi potranno essere sistemati soltanto in piazza del Plebiscito.

Le parti politiche presenti si impegnano, altresì, a rispettare il seguente **quadro regolamentare generale**:

I comizi in luogo pubblico, sia nel comune capoluogo che nei comuni dell'area metropolitana, potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali, dalle ore 10,00 alle ore 22,30, per la durata massima complessiva di 120 minuti, compresa l'eventuale mezz'ora di musica, previa richiesta ai competenti organi comunali dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico; tra un comizio e l'altro va, comunque, lasciato un congruo intervallo (almeno 30 minuti); i comizi non potranno terminare oltre le ore 24,00 di venerdì 18 settembre 2020, giorno di chiusura della campagna elettorale.

Come già evidenziato da sabato 19 settembre 2020, in ossequio alla vigente normativa in materia e, da ultimo, alla legge 4 febbraio 1985 n.10, è vietato ogni comizio o riunione di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed è ugualmente fatto divieto di affissione di nuovi manifesti di propaganda elettorale negli appositi spazi, così come per le emittenti radiotelevisive private è fatto divieto di diffondere propaganda elettorale.

Sia per il comune capoluogo che per i restanti comuni dell'area metropolitana, i convenuti si impegnano a fare in modo che i rappresentanti dei rispettivi partiti o gruppi diano comunicazione del comizio, entro le 48 ore antecedenti al comizio stesso, alla Questura di Napoli all'indirizzo di posta elettronica [digos.archivio.na@poliziadistato.it](mailto:digos.archivio.na@poliziadistato.it) e ai competenti Comandi di Polizia Municipale, al fine di rendere possibile l'adozione di ogni idonea misura a tutela dell'ordine pubblico nell'ambito della programmazione delle varie iniziative.

In caso di concomitanza di richieste (contestuale presentazione per luogo e ora) di strade o piazze per lo svolgimento di comizi, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione della richiesta rilevabile dall'ora di arrivo della comunicazione. Nell'impossibilità di stabilire la priorità della richiesta, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici saranno convocati dalla Questura per raggiungere un'intesa e, in mancanza di accordo, si procederà al sorteggio.

I citati rappresentanti politici, in considerazione della difficoltà di attuare, nei comuni più popolosi, deviazioni alla circolazione senza aggravare il traffico cittadino, si impegnano formalmente a porre in essere gli accorgimenti organizzativi che dovessero rendersi necessari affinché al momento dell'afflusso,



# Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

durante il comizio e al termine dello stesso, i partecipanti alla riunione non intralcino la circolazione.

I comizi non saranno tenuti nelle immediate adiacenze di ospedali, case di cura nonché di scuole (ove mai già in attività), durante l'orario di svolgimento della didattica, e nelle immediate adiacenze di mercati; non potranno, inoltre, disturbare lo svolgimento delle funzioni religiose.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche o teatrali dovranno essere presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali saranno tenuti a darne tempestivo avviso agli Organi di Polizia e ad assicurare la predisposizione di idonee misure organizzative, tra cui consentire l'ingresso a un numero di partecipanti non superiore al 60% della capienza della struttura già autorizzata, al fine di evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento.

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti, purché siano sufficientemente ampi da poter assicurare il necessario distanziamento tra i partecipanti, il cui numero non dovrà superare il 60% della capienza della struttura.

Non saranno effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale.

## CORTEI

Le parti politiche presenti assumono l'impegno di **evitare**, durante il periodo della campagna elettorale, cortei, staffette ciclistiche o motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale.

## ALTOPARLANTI

Le parti politiche presenti si impegnano a non far uso di altoparlanti presso le sedi dei partiti per trasmettere "giornali parlati" e comunicazioni in genere. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130, previa autorizzazione comunale o prefettizia, nel caso si svolga sul territorio di più comuni della medesima provincia, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610).



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

Tale forma di propaganda elettorale sarà consentita esclusivamente dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, limitatamente al semplice annuncio dei comizi. Il volume degli altoparlanti dovrà essere opportunamente contenuto in modo da evitare disturbi alla quiete pubblica e alla normale attività dei cittadini. La trasmissione di musiche in occasione dei comizi è consentita soltanto mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione e nella mezz'ora successiva alla conclusione, ma sempre compresa nelle fasce orarie indicate.

**PROPAGANDA IN FORMA FISSA**

Le parti politiche presenti si impegnano a rispettare e a far rispettare le seguenti disposizioni relative a forme di propaganda elettorale diverse dai cornizzi, che prevedono l'installazione di gazebo, tavolini, banchetti ed attrezzature simili:

Per quanto concerne il **capoluogo**, nel rispetto delle fasce orarie di seguito indicate, potranno essere collocati gazebo in via Scarlatti contemporaneamente fino a tre, in via Luca Giordano contemporaneamente fino a tre, in piazza Medaglie D'oro contemporaneamente fino a quattro, distribuiti in numero di uno per ciascun braccio, nella parte pedonalizzata di via Caracciolo contemporaneamente fino a dieci.

Di tutte le richieste di installazione di postazioni fisse dovrà essere data comunicazione preventiva anche agli uffici di pubblica sicurezza competenti. E' necessario, inoltre, richiedere ai competenti organi comunali l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

E' ammesso l'utilizzo di gazebo e panchette di dimensioni massime di 3 m. x 3 m., per una tra le seguenti due fasce orarie 9,00 - 14,00; 15,00 - 20,00.

L'utilizzo di postazioni fisse, cd. gazebo, e di banchetti a fini elettorali, pur in presenza di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, è consentito alle seguenti condizioni:

le predette strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche;

all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma, e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956 e successive modificazioni;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli

non potrà aver luogo in ciascun sito più di una iniziativa per fascia oraria antimeridiana o pomeridiana (per un totale di due giornaliere). In caso di coincidenza di richieste di gazebo in numero superiore a quello consentito, si farà ricorso alla procedura di cui al paragrafo "modalità di svolgimento dei comizi"; i rappresentanti dei partiti e movimenti politici che abbiano già prodotto istanza in tal senso ai Comuni interessati si impegnano a rinnovarle alla luce del presente accordo.

Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. Interpretando la ratio sottesa al divieto di cui all'art. 6 della L.212/56, le bandiere dei partiti e dei movimenti politici utilizzate in occasione dell'installazione dei gazebo non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Pertanto, si conviene sul possibile utilizzo della bandiera e di un solo manifesto al fine esclusivo di identificazione del gazebo stesso.

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o movimenti politici presenti nella campagna elettorale sono escluse dall'applicabilità dell'art.6 Legge n.212/1956 solo nel caso in cui i comitati abbiano ottenuto l'autorizzazione alle affissioni di quotidiani o periodici nelle apposite bacheche o vetrine in un periodo antecedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Detti comitati possono essere dotati esclusivamente di insegna indicante la sede medesima, con esclusione di manifesti di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente a ridosso di vetri o porte a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale. I manifesti di propaganda elettorale, infatti, possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi).

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita solo in forma itinerante come propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art.23 del Codice della Strada e dell'art.57 del relativo regolamento di esecuzione. Pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore a un'ora.

**COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Area II bis - Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali  
Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli  
Pec: [elettorale.prefna@pec.interno.it](mailto:elettorale.prefna@pec.interno.it)



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli

Viene ricordato ai presenti che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova, altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art.29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n.81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici che hanno presentato liste per partecipare alle consultazioni regionali ed amministrative del 20 e 21 settembre 2020, condividendo le finalità del documento sottoposto alla loro attenzione, si impegnano al pieno rispetto dei suoi contenuti.

Letto e sottoscritto per accettazione.

Prefettura

I delegati delle liste partecipanti alle prossime consultazioni regionali e parte di esse anche a quelle amministrative del 20 e 21 settembre 2020, di cui al seguente elenco :

Idee in Movimento Terzo Polio Angrisano Presidente

Campania Libera - De Luca Presidente

Democratici e Progressisti con De Luca Presidente

Partito Socialista Italiano - PSI

De Luca Presidente



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli

Fare Democratico Popolari De Luca Presidente

Antonio Berzolla

Davvero Sostenibilità & Diritti Partito Animalista

Marco Gervini

Con De Luca Liberaldemocratici Campania Popolare Moderati

Vincenzo Verrecchia

Per Persone Comunità Con De Luca Presidente

Giuseppe Giannico

Europa Verde Demos

Mastella Noi Campani con De Luca

Partito Democratico De Luca Presidente

Centro Democratico – De Luca Presidente – Raimondo Pasquino

Italia Viva con De Luca Presidente

Berlusconi Prozzi

Partito Repubblicano Italiano

+ Campania in Europa De Luca Presidente

Nessuno Caffin

Movimento 5 Stelle

Enrico Lo Verso

Partito delle Buone Maniere

Area II bis - Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali

Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli

Pec: [elettorale.prefna@pec.interno.it](mailto:elettorale.prefna@pec.interno.it)



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli

Terra

Potere al Popolo

Giorgia Meloni Fratelli d'Italia – Rosanna Ruscito

Forza Italia Berlusconi per Caldoro

Lega Salvini Campania

Identità Meridionale Macroregione Sud con Caldoro Presidente

Caldoro Presidente Unione Di Centro

AdC Alleanza Popolo e Territorio

Alla presenza di:

per la Regione Campania

per il Comune di Napoli

per la Questura di Napoli

per il Comando provinciale dei Carabinieri

per il Comando provinciale della Guardia di Finanza

Area II bis - Raccordo con gli Enti locali - Consultazioni elettorali

Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli

Pec: [electorale.pnf@pec.interno.it](mailto:electorale.pnf@pec.interno.it)



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli

per il Comando della Polizia Municipale di Napoli

Ref. richiesta di nome  
mese/anno.

IL VICE PREFETTO  
Dr. Sergio Martina

Area II bis - Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali  
Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli

Pec: [elettorale.prefna@pec.interno.it](mailto:elettorale.prefna@pec.interno.it)